

Comune di ARCISATE

Provincia di Varese

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 settembre 2020

**Testo coordinato con modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28
del 15 luglio 2024**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
<i>Art. 1</i>	<i>Presupposto e definizioni</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiarie</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Piano finanziario</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Classificazione e tariffe delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Zone non servite</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Riscossione</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART. 1 **PRESUPPOSTO E DEFINIZIONI**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 3, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Si considera utilizzo temporaneo di cui al suddetto comma 2 anche il caso della mera domiciliazione della sede legale di una società presso i locali già posseduti da altro soggetto, qualora all'interno di tali locali la società non eserciti concretamente alcuna attività. In tal caso il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Spetta in ogni caso alla società domiciliata fornire la prova che trattasi di un semplice formale recapito; in mancanza di esplicita dichiarazione in tal senso e/o di documentazione di supporto, si presume che la società sia il soggetto occupante i locali e la TARI sarà a carico di quest'ultima.

ART. 3 **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di energia

elettrica o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ognqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo come deposito.

2. Sono altresì soggetti alla TARI:

- a. i locali, non a destinazione abitativa, adibiti a mero deposito che rappresentano gli unici locali posseduti dal soggetto passivo nel territorio comunale. Nel caso di possessore persona fisica, è dovuta solamente la quota fissa del tributo; nel caso di possessore persona giuridica o utenza non domestica, la TARI è dovuta per intero con l'applicazione della tariffa corrispondente alla categoria dei depositi (“Autorimesse e magazzini senza vendita diretta”);
 - b. i locali e le aree comprese nella procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, qualora la società non abbia proseguito con l'attività d'impresa per la durata della procedura concorsuale. In tal caso, la TARI è dovuta per intero con l'applicazione della tariffa corrispondente alla categoria dei depositi (“Autorimesse e magazzini senza vendita diretta”);
 - c. i locali e le aree possedute da operatori economici che hanno cessato l'attività. In tal caso, la TARI è dovuta per intero con l'applicazione della tariffa corrispondente alla categoria dei depositi (“Autorimesse e magazzini senza vendita diretta”).
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 4

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di energia elettrica e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali privi di energia elettrica non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco, vasche delle piscine, locali strettamente adibiti alla pratica sportiva, spogliatoi e servizi igienici; restano invece soggette al tributo le superfici destinate ad usi*

diversi, i servizi igienici non destinati all'attività sportiva, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc.;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 5 **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di tariffazione del servizio rifiuti.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'avvenuto allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 6.

ART. 6 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si considerano produttive di rifiuti speciali le attività industriali con capannoni di produzione, limitatamente alle sole superfici adibite ai reparti di lavorazione e produzione industriale.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dell'area produttiva su cui l'attività industriale viene svolta una percentuale di abbattimento pari al 50%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Resta impregiudicata l'applicazione della TARI per intero (sia per la quota fissa che per quella variabile) con riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, non essendo funzionalmente ed esclusivamente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali, come ad esempio uffici, mense, servizi, depositi o magazzini, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

ART. 7 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani, **direttamente o tramite soggetti autorizzati**, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. I rifiuti della frazione verde ed umida avviati alla fase di compostaggio, debitamente certificate ai sensi del successivo comma 3, sono da considerarsi come avviati al riciclo.
2. **[abrogato]**
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti – suddivisi per frazione merceologica – effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle

diffidenza tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. Resta impregiudicata l'applicazione della TARI per intero (sia per la quota fissa che per quella variabile) per le utenze non domestiche che autosmaltiscono i rifiuti urbani prodotti. L'autosmaltimento dei rifiuti non dà diritto ad ulteriori riduzioni del tributo, ad esclusione di quelle previste nei commi e negli articoli precedenti ove applicabili.

ART. 7-bis

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

1. **Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del D.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).**
2. **Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.**
3. **Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, il Comune procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.**
4. **La richiesta di fuoruscita dal servizio pubblico e del conseguente azzeramento della quota variabile, di cui al presente articolo, deve essere presentata al Comune ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, entro il 30 giugno di ciascun anno.**

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro **il 30 aprile di ciascun anno, come stabilito dall'art. l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022**. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 10
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 11
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salvo la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma

precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento.
2. **Le tariffe sono composte:**
 - a) **da una quota fissa:** determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) **da una quota variabile:** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe annuali per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 1-bis. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie come determinate da specifica deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 1-ter. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, come determinata da specifica deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
- 1-quater. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa vengono determinati nella delibera tariffaria annuale, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999, salvo ulteriori deroghe di legge.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con la prevista dichiarazione TARI, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano/a e/o disabile collocato/a in casa di riposo o in un istituto di ricovero.

4. Qualora in una determinata unità abitativa sia residente una sola persona anziana e/o disabile, e quest'ultima venga collocata in casa di riposo o in un istituto di ricovero senza trasferire la residenza anagrafica, viene annullata la quota variabile del tributo a condizione che venga prodotta una dichiarazione dell'istituto che attesti la decorrenza del ricovero.
- 4-bis. Qualora una determinata unità abitativa sia di proprietà o posseduta da una persona anziana e/o disabile che trasferisce la propria residenza in casa di riposo o in un istituto di ricovero, e la stessa non risulti né locata né occupata a diverso titolo da altre persone, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 1 e viene annullata la quota variabile del tributo, a condizione che tale situazione venga comunicata nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 21.**
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.
6. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 1.
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
- 8. Per le unità abitative la cui superficie è totalmente o parzialmente adibita ad uso affittacamere, casa-vacanza, affitto breve e temporaneo (anche attraverso piattaforme web) e similari, il numero degli occupanti è pari al numero di posti letto offerti, da comunicare nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 21.**

ART. 14 **CLASSIFICAZIONE E TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili

delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione d’uso.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

5-bis. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, come determinate da specifica deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui al punto 3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

5-ter. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate anche tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5-quater. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale, con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori deroghe di legge.

6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, nelle quali venga svolta in via continuativa o permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la possibilità di distinguere chiaramente le superfici utilizzate per scopi domestici e non domestici; in tal caso alla superficie utilizzata a scopo non domestico si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In caso contrario, si applica la tariffa prevista per l’utenza domestica all’intera superficie calpestabile tassabile.

ART. 15 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo è comunque dovuto per l’intero anno in cui è intervenuta la cessazione, indipendentemente dalla data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 16 **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 17 **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

ART. 18 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le quali sono soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo, fatta eccezione per le occupazioni dei mercati di cui sopra, è assolto con il pagamento del **tributo**.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 19 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle

ART. 20

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 o, in alternativa, attraverso il sistema PagoPA realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012.
2. Il Comune provvede annualmente all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, da emettere almeno 20 giorni prima della data di scadenza prevista per il pagamento della prima rata, contenente: il codice utente attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. **Gli avvisi di pagamento specificano inoltre, per ogni utenza, tutte le informazioni previste dalla deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA, in materia di "trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza.**

2-bis. I suddetti avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'ufficio tributi del Comune di Arcisate, al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 3 rate oppure in un'unica soluzione così come previste nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe sui rifiuti. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. Per eventuali richieste di rateizzazione si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina generale dell'accertamento e riscossione delle entrate comunali.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
6. Per l'invio di comunicazioni, il recapito degli avvisi di pagamento e la notifica degli atti tributari, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante dalla Camera di Commercio, l'indirizzo PEC e/o eventuali altri recapiti risultanti dalle banche dati ufficiali a disposizione dell'Ente. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento

previste dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'ufficio.

ART. 21

DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif. Gli appositi moduli da compilare sono reperibili fisicamente allo sportello dell'ufficio oppure sono scaricabili dal sito internet del Comune. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente in ufficio oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o, in alternativa, tramite posta elettronica ordinaria o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, e-mail ordinaria o PEC. Le denunce di inizio occupazione e di variazione si intendono generalmente accolte, salvo che l'ufficio richieda espressamente al soggetto interessato un'integrazione o la produzione di documentazione aggiuntiva.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. **Utenze domestiche**
 - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - Recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni;
 - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale);
 - Numero degli occupanti i locali;
 - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - b. **Utenze non domestiche**
 - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni;

- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie industriale produttiva di rifiuti speciali, opportunamente documentata;
 - Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, eventualmente anche con firma digitale.
 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla cessata occupazione/detenzione/possesso, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alternativamente alla presentazione della dichiarazione di subentro per i locali ancora occupati e/o posseduti (indicando il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza TARI), oppure alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.
 10. Il contribuente ha la possibilità di formulare reclami scritti e/o richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, utilizzando gli appositi moduli reperibili fisicamente allo sportello dell'ufficio o scaricabili dal sito internet del Comune. Tali reclami non sono configurabili come reclami o ricorsi ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, e possono riguardare esclusivamente la tariffazione e gli importi addebitati. Le domande di reclamo e le richieste scritte di rettifica saranno analizzate dall'ufficio entro 30 giorni dalla data di ricevimento; in caso di mancato accoglimento, l'ufficio provvederà a comunicare l'esito motivato della valutazione al soggetto interessato entro il medesimo termine.

ART. 22 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune designa, con deliberazione della Giunta Comunale, un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 23 **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Tutti gli obblighi e i diritti relativi alla disciplina della tassa sui rifiuti sono in ogni caso rinvenibili nelle norme tributarie quali fonte principale per l'applicazione della TARI, tra cui la

Legge n. 212/2000 e ss.mm. (“Disposizioni in materia di statuto dei Diritti del Contribuente”) e la Legge 147/2013, a cui il presente regolamento rinvia, e che – in caso di difformità – prevalgono su eventuali previsioni stabilite da deliberazioni di regolazione dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA).

ART. 24 **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. **Le modifiche regolamentari implementate successivamente all’entrata in vigore di cui al comma 1, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di approvazione delle medesime, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 53 della Legge 388/2000.**

ALLEGATO 1

Numero categoria	Descrizione categoria
<u>UTENZE DOMESTICHE</u>	
Domestiche residenti - numero componenti nucleo familiare	
30	1 componente (rientrano anche gli anziani/disabili residenti in istituti di ricovero)
31	2 componenti
32	3 componenti
33	4 componenti
34	5 componenti
35	6 o più componenti
Domestiche non residenti - numero componenti nucleo familiare	
30	1 componente
31	2 componenti
32	3 componenti
33	4 componenti
34	5 componenti
35	6 o più componenti
Pertinenze di abitazioni residenziali (box, cantine, garage, ecc.)	
30/P1	1 componente
31/P1	2 componenti
32/P1	3 componenti
33/P1	4 componenti
34/P1	5 componenti
35/P1	6 o più componenti
<u>UTENZE NON DOMESTICHE</u>	
Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	
36	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
37	Cinematografi e teatri
38	Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta - operatori economici con cessata attività - meri depositi (senza produzione) di attività classificabili in altre categorie
39	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
40	Stabilimenti balneari
41	Esposizioni, autosaloni
42	Alberghi con ristorante
43	Alberghi senza ristorante
44	Case di cura e riposo
45	Ospedali
46	Uffici, agenzie
46/P1	Pertinenze di uffici ed agenzie
47	Banche, istituti di credito, studi professionali
48	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
49	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

50	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
51	Banchi di mercato beni durevoli
52	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
53	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
54	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
55	Attività industriali con capannoni di produzione
56	Attività artigianali di produzione beni specifici
57	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
58	Mense, birrerie, hamburgherie
59	Bar, caffè, pasticceria
60	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
61	Plurilicenze alimentari e/o miste
62	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
63	Ipermercati di generi misti
64	Banchi di mercato genere alimentari
65	Discoteche, night club, locali notturni